

OMISSIS

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 19.11.2011. la M. Sarl, con sede in Mali, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Arezzo, A.G. (già amministratore della società attrice) e la D. S.r.l., per sentire accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: "a) accertare e dichiarare il fatto illecito costituito dall'appropriazione indebita della somma di Euro 37.200.00 portata dall'assegno n. (...) tratto sulla BNL- Gruppo Paribas - sede di Arezzo c/c X intestato alla M. da parte dei convenuti; b) condannare i convenuti, in solido tra di loro, a ripetere la somma di Euro 37.200,00 illecitamente sottratta dalle casse della M. con gli interessi dalla riscossione al pagamento nonché la rivalutazione monetaria; c) condannare i convenuti, in solido tra di loro, a risarcire il danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli articolo 2059 c.c. e 185 c.p. nella somma di Euro 13.000,00 o nella diversa cifra che risulterà dagli atti di causa; d) Vittoria di spese ed onorari."

Si costituivano i convenuti, entrambi eccependo, in via preliminare, che la procura alle liti era stata sottoscritta da un soggetto privo di legittimazione ad agire per la società attrice; nel merito, sostenevano che l'assegno di Euro 37.200,00 era stato emesso dall'A. a fronte di un contratto di compravendita stipulato in data 10.2.2009 tra la M. e la D.. Pertanto, l'A. concludeva come compiutamente riportato in epigrafe, mentre la D. concludeva nel modo seguente: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo adito, contrariis reiectis, in accoglimento dell'eccezione preliminare, accertare e dichiarare la carenza di capacità processuale di parte attrice per difetto di procura e per l'effetto condannarla alla refusione delle spese di lite nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi ex art. 96 c.p.c.. Nel merito rigettare tutte le domande proposte dall'attrice perché illegittime, nonché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi suesposti. In via riconvenzionale accertare e dichiarare la grave inadempienza della M. relativamente al contratto del 10/2/2009 e per l'effetto condannare la stessa Società al pagamento della somma di Euro 90.000,00 a titolo di penale di cui al contratto stesso, nonché condannare la M. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa, per tutti i motivi suesposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche ex art. 96 c.p.c."

Motivi della decisione

L'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta appare fondata.

La procura alle liti per la società attrice risulta sottoscritta da C.I., quale legale rappresentante della M. Sarl.

E' tuttavia pacifico che, alla data di conferimento del mandato, il Tribunale di Bamako aveva già pronunciato lo scioglimento della società attrice, nominando quale liquidatore il notaio A. D., come risulta dal documento prodotto da parte convenuta (doc. 2).

Secondo parte attrice, la C. avrebbe conservato la capacità di agire in nome e per conto della M., in quanto il liquidatore notaio D. non avrebbe ancora ricevuto "una decisione esecutiva" da parte del Tribunale di Bamako (cfr. missiva a firma del notaio D. datata 21.3.2012, prodotta da parte attrice in allegato alla istanza di revoca dell'ordinanza emessa da questo giudice all'udienza del 1.3.2012), per cui troverebbe applicazione l'art. 2486 c.c., secondo cui - sino a quando ai liquidatori non siano stati consegnati i libri

contabili - "gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità del valore del patrimonio sociale."

In proposito, si osserva anzitutto come parte attrice non abbia in alcun modo comprovato che l'ordinamento del Mali preveda una disposizione analoga a quella presente nel nostro ordinamento all'art. 2486 c.c..

Se anche così fosse, peraltro, non sembra che il potere di gestione meramente conservativo previsto dalla norma di cui trattasi possa consentire agli amministratori l'instaurazione di un giudizio avente natura recuperatoria, come quello in esame (tanto più quando non ricorrano ragioni di particolare urgenza, quali, ad esempio, l'imminente scadenza di termini prescrizionali). Ed infatti, la ratio dell'art. 2486 c.c. è quella di garantire la conservazione del patrimonio sociale esistente al momento della liquidazione, per cui l'opportunità di intraprendere eventuali iniziative tese, invece, a ripristinarne il preesistente valore - mediante l'esercizio di azioni restitutorie e/o risarcitorie fondate su fatti precedenti lo scioglimento della società - non può che essere rimessa alla valutazione dei liquidatori, una volta ottenuto il passaggio delle consegne.

Va pertanto esclusa la legittimazione processuale della C., con conseguente inammissibilità della domanda.

Tale pronuncia assorbe ogni domanda di merito.

Non sembra fondata la domanda di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale dai convenuti ex art. 9 c.p.c., poiché non vi è prova che gli stessi abbiano subito, per effetto dell'iniziativa giudiziale di controparte, un danno ulteriore rispetto a quello riparato mediante la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite, che - liquidate secondo dispositivo - non potranno che seguire la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Arezzo, nella persona del giudice unico D.ssa Alessandra Guerrieri, pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data data 19.11.2011 da C.I., quale legale rappresentante della M. Sarl, nei confronti di A.G. e della D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede :

- a) dichiara inammissibile la domanda attrice, per difetto di legittimazione processuale in capo al soggetto conferente la procura alle liti;
- b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascuno dei convenuti, in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cap come per legge.

Così deciso in Arezzo, il 29 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2013.